



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI**

di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via Zappulla, 88 – 98078 – Tortorici (ME) – ☎ 0941421202 – 📠 0941430831

Codice meccanografico: MEIC89100B – Ambito territoriale: SIC0016

Codice fiscale: 95008790834 – Codice univoco ufficio: UFLPWT

PEO: MEIC89100B@istruzione.it – PEC: MEIC89100B@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.ic1tortorici.edu.it>

Prot. n. (vedi segnature)

Tortorici li, (data del protocollo)

Circolare n. 14

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1
DI TORTORICI (ME)
Prot. 0007883 del 05/09/2026
I-1 (Uscita)

Al personale scolastico

Al D.S.G.A

Web/Atti

Oggetto: Legge 104/92 fruizione e programmazione permessi. Disposizioni di servizio.

Alla luce delle disposizioni normative ed al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive per la fruizione dei permessi L.104/92.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto disposto dalla Circolare n. 13 del 6/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 7: "Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

Parimenti, l'I.N.P.S., con circolare applicativa della normativa n. 45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza dei disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 precisa che: "il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Sullo stesso tema è intervenuto pure il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpellì n. 31/2010 e n. 1/2012, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33 Legge n. 104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Da ciò, al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile da presentare entro il 27 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

Nel caso di situazioni improvvise ed urgenti, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma agli uffici di segreteria.

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria, comunicandolo anche ai responsabili di plesso, ogni qualvolta richieda un giorno di permesso.

Si fa presente, inoltre, che, per ovvie motivazioni didattiche, l'art. 15 del CCNL 2006-2009 prevede che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti, quindi non ricadenti nel medesimo giorno settimanale e/o mensile.

Fin qui la presente circolare è finalizzata ad emanare direttive relative alla modalità della fruizione dei permessi consentiti dalla Legge 104. Parimenti, si ritiene opportuno, al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della Legge n. 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

Si tratta, senza alcuna ombra di dubbio, di una norma di grande civiltà e di grande valore sociale, che permette quell'assistenza minima e indispensabile ai soggetti disabili, la cui esistenza dipende da soggetti terzi senza le cure dei quali la loro vita sarebbe tutt'altro che dignitosa.

Proprio per il valore sociale e civile che tale norma porta con sé, un uso distorto della stessa da parte di chi ne usufruisce, ovvero i familiari o affidatari del soggetto disabile, può condurre a gravi conseguenze.

Il recente orientamento della giurisprudenza in materia sembra essere inflessibile nei riguardi di chi usa i detti permessi per soddisfare esigenze che nulla hanno a che vedere con l'assistenza del disabile, non solo perché non si adempie il proprio dovere nei confronti del soggetto di cui ci si dovrebbe prendere cura, ma anche perché si tratta di un comportamento che porta con sé un "disvalore sociale da condannare".

Confidando nella collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

Allegato:

- Allegato 1 - Modulo per la programmazione dei permessi Legge n. 104-92